



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 64 Del 27-05-2026

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **13:30**, nella Residenza Municipale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.-Ass.
Vurchio Gianluca	Sindaco	P
Di Gioia Francesco	Vice Sindaco	P
Deflorio Angela	Assessore	P
Digioia Nicola	Assessore	P
Mariani Nicla	Assessore	P

presenti n. **5**

assenti n. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. a) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Russi Antonio.

Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che la seduta si è svolta con la partecipazione in presenza del Sindaco Gianluca Vurchio e il collegamento in videoconferenza degli Assessori Di Gioia Francesco, Deflorio Angela, Digioia Nicola, Mariani Nicla e del Segretario comunale

PREMESSO CHE in forza dell'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, a decorrere dal 01/01/2014, "È istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

RILEVATO, dunque, che la predetta Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dal richiamato art. 1, comma 639 e ss., della Legge n. 147/2013 è articolata nei seguenti tre distinti tributi:

- a) l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. (componente di natura patrimoniale);
- b) il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge n. 147/2013, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili comunali (componente riferita ai servizi);
- c) la Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (componente riferita ai servizi).

LETTO il comma 702 del predetto art. 1 della Legge n. 147/2013 che richiama l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, a mente del quale "..... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'applicazione della tari" approvato, in applicazione del richiamato comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2025.

LETTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

LETTO, altresì, l'art. 1, comma 780, della citata Legge n. 160/2019 che testualmente dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.".

RILEVATO CHE, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 abrogano, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, viene abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e dai relativi regolamenti comunali, facendo salva, invece, la disciplina legislativa relativa alla sola componente TARI della IUC.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2025 è stato approvato il Regolamento per la Istituzione e Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 37 comma 1° del predetto Regolamento Comunale sulla TARI, prevede espressamente " La tassa annuale è pagata mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione, di norma, entro la data del 31 maggio dell'anno cui la tassa si riferisce, ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza, di norma, al **31 maggio, 31 luglio e 30 settembre**. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze";

PRESO ATTO CHE la legge n. 199/2025 articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI, delle relative tariffe e delle modifiche ai regolamenti;

DATO ALTRESI ATTO CHE l'art. 7.1 della deliberazione ARERA n. 397/2025 dispone che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

CONSIDERATO CHE questo Ente ha trasmesso ad Ager il PEF grezzo 2026 in data 17/04/2026 e che, alla data odierna, non ha ancora ricevuto la validazione/restituzione del piano da parte del soggetto gestore, rendendo pertanto impossibile procedere alla determinazione definitiva delle tariffe TARI per l'anno 2026;

RITENUTO CHE, al fine di evitare la doppia emissione e spedizione degli avvisi di pagamento, sussistano, ad avviso di questa Amministrazione Comunale, eccezionali motivi di necessità e urgenza tali da legittimare il differimento dei termini di versamento delle rate relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di differire la scadenza delle rate TARI 2026 - già previste dal richiamato regolamento TARI per il 31/05/2026, 31/07/2026 e 30/09/2026 al 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 e 31 dicembre 2026;

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri direttivi per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente l'istituto del "bonus sociale rifiuti" con decorrenza 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 355/2025/R/rif, successivamente aggiornata con deliberazione n. 123/2026/R/rif, e dal relativo allegato denominato TUBR – Testo Unico Bonus Rifiuti; che, in particolare, gli articoli 10 e 11 del TUBR dispongono che l'agevolazione debba essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, esclusivamente nei confronti dei contribuenti rientranti nelle DSU trasmesse dal sistema SGATE ai fini dell'erogazione del beneficio, all'emissione di un avviso di pagamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI), calcolato nella misura del 30% delle tariffe approvate nel corso dell'anno 2025, con scadenza fissata al 30 settembre 2026; che il successivo conguaglio, determinato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026, sarà ripartito in due rate con scadenze rispettivamente al 30 novembre 2026 e al 31 dicembre 2026;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO la legge n. 199/2025;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale);
2. di differire il termine del pagamento delle rate della Tassa sui Rifiuti (TARI 2026) alle seguenti scadenze:
 - al 30 settembre 2026 la scadenza del pagamento della 1 rata (o unica soluzione)
 - al 30 novembre 2026 la scadenza del pagamento della 2 rata;
 - al 31 dicembre 2026 la scadenza del pagamento della 3 rata;
3. di emettere, ai sensi degli articoli 10 e 11 del TUBR, avviso di pagamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) calcolato nella misura del 30% delle tariffe approvate nel corso dell'anno 2025, con scadenza fissata al 30 settembre 2026; esclusivamente nei confronti dei contribuenti rientranti nelle DSU trasmesse dal sistema SGATE ai fini dell'erogazione del beneficio; il successivo conguaglio, determinato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026, sarà ripartito in due rate con scadenze rispettivamente al 30 novembre 2026 e al 31 dicembre 2026;
4. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 all'albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 27-05-2026

IL Sindaco PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vurchio Gianluca

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N.63 DEL 26-05-2026

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI 2026

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**.

Data: 27-05-2026

Il Responsabile del servizio
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N.63 DEL 26-05-2026

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI 2026

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**.

Data: 27-05-2026

Il Responsabile del servizio Finanziario
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 64 Del 27-05-2026

Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZE RATE TARI 2026

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È AFFISSA all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00), dal **28-05-2026** al **12-06-2026** - Reg. pub. N. **773**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Dott. Russi Antonio

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo è **stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari** (Art.125 D.L.gs 267/2000 – Art.14 c. 6 Statuto comunale);

È ESECUTIVA DAL GIORNO 27-05-2026

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.